

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Delibera del Comitato Agevolazioni del 28 febbraio 2025

“Condizioni, termini e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell’America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti, o esportano o si approvvigionano nell’America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale (Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale)

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*» e, in particolare, il comma 463 ai sensi del quale *“le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell’America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti, o esportano o si approvvigionano nell’America centrale o meridionale, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale (...)*”;

Visto il successivo comma 464, che stabilisce che la misura di cui al comma 463 si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (c.d. Regolamento “*de minimis*”), secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato Agevolazioni che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte di risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 463;

Visto il comma 465 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che individua i criteri di accesso alla misura di cui al comma 463, rinviando a deliberazioni del Comitato Agevolazioni per la determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione del piano di investimenti nell’America centrale o meridionale ivi previsto nonché per la fissazione delle quote e delle soglie ivi indicate;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Visto l'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 che attribuisce a Simest S.p.A. la gestione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto l'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche e integrazioni;

Visti il comma 463, ultimo periodo, e il comma 467 del citato articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di cofinanziamento a fondo perduto e il comma 466 in materia di esenzione dalla prestazione della garanzia;

Visto il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visti l'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e s.m.i., e il Decreto 24 aprile 2019 recante «*Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81*»;

Vista la Convenzione per la gestione del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 e s.m.i. stipulata in data 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.A.;

Vista la Convenzione per la gestione della quota di risorse del fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive eventuali modificazioni e integrazioni, stipulata in data 26 giugno 2020 tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e SIMEST S.p.A.;

Vista la «*Convenzione di proroga (...) della Convenzione per la gestione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, della Convenzione per la gestione della quota di risorse del Fondo per la promozione integrata di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificata dall'articolo 48 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (...) stipulate tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la SIMEST S.p.A. in data 26 giugno 2020*», sottoscritta in data 18 dicembre 2024;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti*

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

amministrativi»;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*»;

Visti il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in Materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*»;

Visto il decreto 1° giugno 2023, recante «*Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81*»;

Considerato che il Comitato Agevolazioni, ai sensi del citato articolo 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è chiamato a stabilire, con proprie deliberazioni, le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 463, nonché la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare, nel limite di 200 milioni di euro, alla concessione dei predetti finanziamenti agevolati e, ai sensi del successivo comma 465, è, altresì, chiamato a stabilire i termini e le modalità per la presentazione del piano di investimenti nell'America centrale o meridionale ivi previsto nonché le quote e le soglie ivi indicate;

DELIBERA

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. Con la presente delibera è attuata la misura di cui all'articolo 1, commi da 463 a 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, denominata «**Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale**», che si applica nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (c.d. Regolamento *de minimis*);
3. Per la concessione dei finanziamenti agevolati vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1, commi 463 e 464, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, nel limite di 200 milioni di euro;
4. Per il relativo cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., riconosciuto in conformità alle disposizioni dei commi 463 e 467, dell'articolo 1

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è utilizzata la quota di risorse del fondo per la promozione integrata di cui a tale articolo 72, comma 1, lettera d);

5. Ai sensi e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, possono accedere alla misura Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale le imprese con sede legale in Italia che, alternativamente:

a) si impegnano a presentare un piano di investimenti e ad effettuare investimenti per almeno il 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo ammissibile, e che sarà successivamente rendicontato, comprensivo della quota di finanziamento agevolato e dell'eventuale quota di cofinanziamento a fondo perduto, in America centrale o meridionale;

oppure

b) hanno un fatturato estero non inferiore al 5% (cinque per cento) e che:

1. sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale mediante una sede commerciale o produttiva attiva da almeno 6 (sei) mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda o, comunque, entro la data della prima erogazione

oppure

2. hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore al 2% (due per cento) del proprio fatturato complessivo

oppure

c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato, in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del proprio fatturato complessivo, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1. sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale mediante una sede commerciale o produttiva già attiva alla data di presentazione della domanda

oppure

2. hanno realizzato esportazioni verso i mercati africani o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore al 2% (due per cento) del proprio fatturato complessivo.

6. Per la misura Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale trovano applicazione gli articoli 4 ("Criteri di accesso"), 5 ("Interventi agevolativi"), commi da 2

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

a 5, 12 (*"Cofinanziamento"*), 13 (*"Disposizioni comuni agli interventi agevolativi"*), 14 (*"Istruttoria, concessione ed erogazione degli interventi agevolativi"*), 15 (*"Revoca dell'intervento agevolativo"*), 16 (*"Circolari operative"*), 17 (*"Funzioni di controllo e pubblicità"*) e 18 (*"Attività e obblighi del gestore"*) del Decreto 1° giugno 2023 recante *"Disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81"* del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2023.

7. Le ulteriori condizioni, termini e modalità di dettaglio della misura "Competitività delle imprese e delle filiere italiane in America centrale o meridionale" sono stabiliti con l'apposita Circolare operativa approvata dal Comitato Agevolazioni.
